



consip

ALLEGATO 7

REQUISITI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE



ALLEGATO 7

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa per le **Condizioni specifiche** individuate nel presente Allegato 7, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il Fornitore dovrà:

a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste sia per le **Condizioni generali** sia per le **Condizioni specifiche** del presente Allegato 7;

ovvero (in via alternativa)

b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti delle **Condizioni generali** e delle **Condizioni specifiche** del presente Allegato 7

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione autorizzata/e all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e ai sensi delle leggi vigenti.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i sia per le Condizioni generali sia per le Condizioni specifiche del presente Allegato 7. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nel presente Allegato, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti nelle Condizioni generali del presente allegato 7 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto al Dipartimento della Protezione Civile di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 7, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti



e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al par. 9 del Disciplinare, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.



Art. 4 - Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto al Dipartimento della Protezione Civile, con raccomandata A/R, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento, nonché di ogni inadempienza del contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

In tale specifico caso, il Dipartimento della Protezione Civile avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del contraente/Assicurato Principale, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la polizza di assicurazione.

La Società si impegna a dare avviso scritto anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Art. 5 - Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell'Assicurato.

In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato Principale potrà indennizzare direttamente il terzo, con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 - Cessazione dell'Assicurazione

La Società dovrà informare il Dipartimento della Protezione Civile:

- con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ



CONDIZIONI SPECIFICHE

R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone per le quali il Fornitore è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto;

Condizioni particolari:

- Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento;
- Lavoro presso terzi senza sottolimiti;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell'ambito dei lavori;
- La copertura non potrà prevedere esclusione relativamente ai danni causati dal carico e scarico e dalla movimentazione del materiale, merci, apparecchiature e quanto altro previsto dall'appalto compreso l'utilizzo di qualsivoglia mezzo o macchinario all'uopo necessario (ad es. macchinari speciali, gru , ecc.).

R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera

Condizioni particolari:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento e per anno con il massimo di Euro 1.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

RC Vettoriale

Il contratto di assicurazione deve tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti per perdite o avarie alle merci affidategli durante il trasporto su strada, compresi i casi di responsabilità da presa in consegna a riconsegna delle merci durante il trasporto. I massimali saranno quelli previsti dalla normativa vigente relativamente alla tipologia di trasporto prevista dall'appalto.

La copertura dovrà prevedere anche la estensione alla colpa grave del Vettore.